



COMUNE DI ARTEGNA
Provincia di Udine

**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E
CIMITERIALE
IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, N. 285**

Approvato con deliberazione di CC n. 12/1992

Adeguata a voto istruttorio del C.P.C. di Udine con deliberazione C.C. n.
34/1992.

Modificato con delibera di C.C. n. 43/1997

Modificato con delibera di C.C. n. 64/2001

Modificato con delibera di C.C. n. 53/2004

CAPO I
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 1

1. I famigliari o chi per essi, i direttori di istituti, di ospedali e di qualunque altre collettività devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile in ogni caso di morte che si verifica fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile non più tardi delle 24 ore dal decesso (in apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità) per ottenere l'autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al cimitero.
2. All'atto della denuncia devono indicare esattamente il giorno e l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti: età, sesso, stato civile, domicilio, ecc... del defunto, di cui alla schede sopra citate.
3. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune dove è avvenuto il decesso all'Unità Sanitaria Locale nel cui territorio detto Comune è compreso.

Art. 2

All'infuori dei casi contemplati all'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica sicurezza aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause di morte.

Art. 3

Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero. Quando la morte possa essere subito accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del cimitero a meno che non siavi sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

Art. 4

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, la denuncia deve essere fatta immediatamente all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 5

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere umano, o di resti mortali o di ossa umane, che ne fa la scoperta deve immediatamente informare il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria l'Unità Sanitaria Locale incaricata dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perchè ne rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del Regio Decreto 09 luglio 1939, n. 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane di cui all'art. 5.

Art. 7

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del Regio Decreto 09 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presenta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale.

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità Sanitaria Locale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 8

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, o tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 02 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

Art. 9

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8.

Art. 10

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 11

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale adotta le misure cautelative necessarie.

**CAPO III
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE**

Art. 12

1. I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazioni per il periodo prescritto le salme di persone:

a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazioni;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

**CAPO IV
DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO**

ART. 13

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 14

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 15

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 16

I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri.

ART. 17

Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

Art. 18

1. Solo nei comuni montani il Sindaco può autorizzare le esumazioni straordinarie come previsto dall'art. 84 comma 1 lettera A del D.P.R. 10.09.1990, n. 285. L'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'articolo 66.

3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'articolo 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Art. 19

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 20

1. E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 21

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 22

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possono configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale.

CAPO V

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 23

1. Il trasporto delle salme è :

a) a pagamento secondo tariffa stabilita dal Consiglio Comunale quando vengono richiesti i servizi o trattamenti speciali;

b) a carico del Comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in forma che garantisca il decoro del servizio;

2. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 24

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli articoli 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

Art. 25

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 26

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 27

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 24 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 31, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 28

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 29

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 30

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada nè possono essere interrotti da persone veicoli od altro.

Art. 31

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 24 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 32

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Le iniezioni conservative si fanno nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre se il luogo di destinazione è distante oltre 100 km. come all'art. 30 punto 13 del D.P.R. 10.09.90 n.285. Le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.
3. Negli altri mesi dell'anno, tal prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quanto il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 33

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non possono abbandonare la salma finchè non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 34

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'articolo 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.
3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 35

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'articolo 81 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove

il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della U.S.L.

Art. 36

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 37

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per gli altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'articolo 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 38

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme.
Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

CAPO VI

INUMAZIONI

Art. 39

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in quadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 40

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 41

1. Ciascuna fossa deve essere a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 42

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m.2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 43

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso delle lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 44

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre, soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 45

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 41.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 46

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli

antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 47

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata tabella A) previo pagamento della relativa tassa.
2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.
3. Le scritte devono essere limitate al nome, cognome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

CAPO VII

TUMULAZIONI (Sepolture private)

Art. 48

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di :
 - a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
 - b) tombe o forni o loculi individuali;
 - c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

Art. 49

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 47 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'articolo 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 50

1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 51

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 52

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia non partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi :
 - gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;

- i fratelli e le sorelle consanguinee;
 - il coniuge.
5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 53

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2 comma dell'art. 93, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.
2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeritenze è demandata al Sindaco.

Art. 54

- 1 - I loculi possono contenere un solo feretro;
- 2 - Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.
- 3 - Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
Il diritto di concessione individuale ha durata di anni quaranta dalla data della stipula del contratto con il quale il loculo è stato concesso.
- 4 - All'interno del loculo è consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie, sia o meno presente un feretro.
Può avvalersi delle previsioni di cui al 4° comma del presente articolo la stessa persona cui venne fatta la concessione del loculo;
possono inoltre avvalersi della stessa previsione altre persone, purché legate al soggetto concessionario da vincoli di affetto o parentela:
in quest'ultima ipotesi - ovvero collocazione all'interno del loculo concesso a terzo - di cassetta con resti mortali o urna cineraria, chi intenderà procedere dovrà produrre al competente Ufficio Comunale una preventiva richiesta in merito, allegando l'espressa dichiarazione di assenso da parte del concessionario - o suoi eredi o aventi causa - , nel cui contesto dovrà attestarsi che l'assenso ha luogo senza corrispettivo alcuno;
le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi e nelle forme di cui agli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445.
- 5 - L'utilizzo della facoltà di cui al comma precedente non modifica i termini della concessione originaria:
alla scadenza di tale termine il Comune potrà rinnovare la concessione, alle condizioni al momento vigenti, previa richiesta motivata da parte di uno dei soggetti aventi causa: concessionario - suoi eredi - o coloro che si avvalsero dell'originaria concessione nei termini di cui al comma precedente - o loro eredi -, in relazione alle disponibilità di loculi in atto.
- 6 - Per avvalersi della facoltà di cui comma 4 del presente articolo, il cittadino dovrà acquisire, tramite quest'Ente, il preventivo nulla osta formale della competente A. SS. SS. .
Resta comunque in onere di chi si avvale delle disposizioni precedenti curare la chiusura con idoneo paramento murario del foro praticato nella muratura preesistente.
- 7 - I resti mortali a seguito di esumazione o estumulazione ordinarie potranno essere collocati negli ossari, in conformità alle previsioni di cui all'art. 38 del presente regolamento:
l'espressione " ossario " utilizzata nel presente comma equivale a quella " nicchie ossario " di cui al precedente articolo 48 lett. c) del presente regolamento.
Negli ossari potranno essere collocate anche le urne cinerarie.
- 8 - Le disposizioni dettate al 4° comma del presente articolo relativamente ai loculi sono applicabili - salvi i limiti di capienza - anche per gli ossari.

Art. 55

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetto mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

Art. 56

1. Potrà essere dato in concessione è del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario della U.S.L. e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.

Art. 57

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Art. 58

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 59

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 80 salvo rinnovo.
2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e perchè consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 60

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Art. 61

1. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario allo stesso saranno accollati gli oneri della manutenzione e conservazione decorosa dei manufatti.

CAPO VIII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 62

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. La seconda allorchè, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Art. 63

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i capi e le file che vennero prima occupate.

Art. 64

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private da esse acquistate nel recinto del cimitero.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 38.
3. Le lapidi, i cippi, ecc, devono essere ritirati dal custode del cimitero, essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauro del cimitero medesimo.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del comune.
5. Ai sensi del D.P.R. 15/07/2003 , n. 254 sono rifiuti da esumazione ed estumulazione i seguenti rifiuti costituiti da parti , componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione e tumulazione:
 - a) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b) simboli religiosi, piedini ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
 - c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d) resti non organici di elementi biodegradabili inseriti nel cofano,
 - e) resti metallici di casse (ed esempio zinco e piombo).

6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
7. Devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scrittura "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni"
8. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero per garantire una maggior razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili. I rifiuti di che trattasi devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs 22/97 n. 22 per lo smaltimento dei rifiuti. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art. 2 comma 1, lett. e) n. 5) del DPR 254/2003.
9. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'art. 2 comma 1, lett. e) n.ri 1 e 3 del DPR di cui sopra, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere anche flessibile.

Art. 65

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 40 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.
2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco.
3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica mediante un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Art. 66

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 82 del presente Regolamento.

Art. 67

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. e del custode del cimitero.
2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 68

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5 per 1000; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto

sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire in camice di grossa tela e berretto di uguale tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Art. 69

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta comunale e previste dalla tabella annessa al presente Regolamento.

CAPO IX

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 70

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti :
 - a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, □ sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
 - b) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autentica da notaio o da pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli art. 74 e seguenti del codice civile.
 - c) Certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroforo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 71

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Art. 72

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 73

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.
2. Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite dal Regolamento comunale di igiene e sanità.

Art. 74

1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 24 e 33, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 75

1. Le urne cinerarie possono essere depositate, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purchè in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.
2. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.
3. In attesa delle definizioni regolamentari in applicazione della legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", in via transitoria e provvisoria e nel rispetto della volontà espressa del defunto, è consentito l'affidamento delle ceneri ai familiari secondo le modalità del presente articolo.
4. Le ceneri di ciascun defunto devono essere conservate in un'urna sigillata riportante i dati anagrafici dello stesso (nome, cognome, data e luogo di nascita, data e luogo del decesso).
5. L'urna conservata dai familiari deve essere custodita in luoghi sicuri a garanzia da ogni profanazione o trafugamento. E' vietata la conservazione dell'urna all'aperto, in siti cui possano accedere animali o in autorimesse o in qualsiasi edificio privo delle caratteristiche di decoro consone alla conservazione dei resti umani.
6. La domanda di autorizzazione all'affidamento transitorio e provvisorio delle ceneri deve essere presentata al Sindaco dal coniuge o, in assenza, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi o dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione a cui era iscritto il defunto.
7. Alla domanda deve essere allegato l'atto scritto del defunto circa la volontà di affidamento delle proprie ceneri ai familiari. La domanda deve indicare:
 - a) nel caso di mancanza dell'atto scritto di volontà da parte del defunto, la dichiarazione del sottoscrittore con cui è manifestata la volontà del defunto acchè le proprie ceneri siano affidate ai familiari;
 - b) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - c) il nome, cognome, data di nascita e di decesso il defunto;
 - d) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione comunale;
 - e) il luogo e le modalità di conservazione;
 - f) l'assenza di vincoli alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell'autorità di polizia o dell'autorità giudiziaria;
 - g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri.Deve altresì essere allegato un certificato medico, redatto dal medico curante, dal quale risulti che il cadavere cremato non sia portatore di radioattività.
8. Il documento di cui al comma 6 e la successiva autorizzazione comunale, sono conservati presso l'Ufficio dello Stato Civile tra gli atti inerenti l'anagrafe cimiteriale. L'autorizzazione

comunale alla conservazione delle ceneri è redatta in triplice esemplare di cui uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

9. L'unità operativa della vigilanza è incaricata all'effettuazione dei controlli per la verifica del permanere delle condizioni di conservazione dichiarate dai richiedenti.

Art. 76

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 1.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

Art. 77

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui si effettuerà;
 - b) distinti certificati del medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 31 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 78

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

CAPO X

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 79

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.

Art. 80

1. Il cimitero comprende :
 - a) Campi di inumazione
 - b) Tombe di famiglia

- c) Loculi individuali
- d) Ossari individuali
- e) Ossario comune
- f) Camera di deposito e autopsie
- g) Camera mortuaria e cappella per i servizi cimiteriali
- h) Nicchie per raccogliere le urne con le ceneri dei cremati
- i) Reparto speciale di cui all'art. 100 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285
- l) Locali di servizio (servizi igienici e deposito attrezzi)
- m) Mura perimetrali, strade, vialetti, marciapiedi e scalinate
- n) Piazzale e zona di parcheggio esterna

Art. 81

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale :
- a) il responsabile del servizio;
 - b) un custode responsabile ;

Art. 82

1. Il responsabile del servizio :
- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
 - c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 83

1. Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento, per la parte che riguarda la sorveglianza, la pulizia, l'igiene la conservazione del cimitero nonché la tenuta dei registri prescritti e la conservazione degli atti custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali annessi quindi ::
- a) Ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
 - c) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidare, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
 - d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
 - e) vigila perchè non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perchè le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
 - f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti semprechè ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
 - g) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
 - h) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera;
 - i) segnalare tutti i danni e le necessarie riparazioni tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;

- l) vietare il collocamento di croci, di lapidi, di iscrizioni e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso scritto del Comune e di denunciare qualunque manomissione che avvenisse nel cimitero e qualunque infrazione alle Leggi ed i regolamenti in materia;
 - m) tenere la regolare registrazione di tutti i morti che vengano sepolti, non permettere che avvengano sepolture, senza la previa consegna dei documenti prescritti a seconda dei casi;
 - n) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e procedere alla sepoltura delle salme;
 - o) inumare ed esumare i cadaveri, le membra ed i pezzi di cadaveri dietro ordine scritto dell'Ufficiale dello stato civile in qualsiasi tempo ed ora;
 - p) raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero, le ossa dei cadaveri che venissero scavati e bruciare nel recinto del cimitero stesso i resti delle casse mortuarie ed indumenti;
 - q) prestarsi al trasporto dei feretri nell'interno del cimitero;
 - r) avvertire il Sindaco e il Coordinatore Sanitario di tutte quelle necessità che si presentassero in linea sanitaria ed eseguire tempestivamente le disposizioni che, nella sfera delle sue attribuzioni generali e specifiche, gli saranno da questi impartite.
- Il custode non potrà riscuotere, per nessuna ragione alcuna delle tasse di cui all'allegata tariffa ne pretendere od esigere somme per prestazioni nel cimitero.

CAPO XI

NORME DI SERVIZIO

Art. 84

1. Il personale di direzione e servizio del cimitero urbano dipenderà amministrativamente:
 - a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero stesso, gli edifici, i viali, sentieri, spazi ecc.;
 - b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri;
 - c) dal Coordinatore Sanitario per quanto riguarda l'igiene e la sanità.

Art. 85

1. Il personale deve usare dei locali con tutti i riguardi e la pulizia necessari acciò non abbiano a subire danni di sorta.

Art. 86

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora siasi ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 87

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

Art. 88

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m.2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 89

1. E' stretto dovere del custode di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.
2. Quando con tale ordine siasi occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le tumulazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche tumulazioni, semprechè queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 62.
3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, ed i legnami abbruciati nell'interno dei cimiteri.

Art. 90

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la tumulazione di cadaveri entro casse metalliche.
2. E' permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.
3. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni di un determinato scomparto del cimitero, sari in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetto e ricordi di loro spettanza.
4. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

CAPO XII

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 91

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 92

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potranno introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi di età inferiore ad anni 12 se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 93

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 94

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 95

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
2. Se questi però per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o ripartiti dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 96

1. Il comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 97

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti e le corone.

Art. 98

1. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 99

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 100

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO XIII

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - POSIZIONI TECNICHE GENERALI

ART. 101

Il piano regolatore cimiteriale i compone dei seguenti elaborati:

- a) Relazione generale;
- b) indagine geologica
- c) planimetria generale
- d) disegni e descrizioni delle principali opere;
- e) programma delle rotazioni.

ART. 102

1. Il piano regolatore cimiteriale rappresenta e determina le ubicazioni delle componenti previste dal precedente art. 80.

ART. 103

1. I campi di inumazione, compreso il reparto speciale, vengono ubicati, descritti, definiti nel numero e nella capacità di sepolture e regolamentati, per quanto concerne le rotazioni, negli elaborati del piano regolatore cimiteriale.

ART. 104

1. Nei campi comuni di inumazione e nel reparto speciale previsto nel già citato art. 101 D.P.R. n. 803/1975, eventuali monumenti funerari non potranno avere dimensioni massime superiori alle seguenti: larghezza m.0,80- lunghezza m. 2,20 comprese le cordolature, le fioriere ed eventuali accessori; l'altezza massima consentita dal piano di campagna è di cm. 30 ad eccezione di eventuali ulteriori componenti del monumento funerario, che potranno raggiungere l'altezza di cm. 80 occupando una superficie massima pari al 25% di quella compresa tra le suddette dimensioni planimetriche.
2. Ogni opera comunque dovrà essere soggetta alla preventiva autorizzazione del Sindaco che la rilascerà sentito il parere della Commissione Comunale Edilizia.

ART. 105

1. L'area cimiteriale riservata per la costruzione di tombe di famiglia private viene graficamente rappresentata dal piano regolatore cimiteriale; essa trova ubicazione sia in adiacenza alla facciata interna delle mura perimetrali sia in un apposito campo di inumazione.

ART. 106

1. L'altezza massima delle tombe di famiglia private lungo il perimetro interno delle mure viene stabilita in mt. 3.00; nel caso di tombe con il tetto a falde inclinate, l'altezza viene misurata dall'imposta e la pendenza delle falde non potrà essere superiore a 30°.

ART. 107

1. La costruzione delle tombe di famiglia private all'interno dei campi di inumazione non potrà in nessun caso eccedere, compresa la cordolatura, le fioriere ed eventuali accessori, la misura della superficie concessa per una altezza massima di cm. 30 dal piano di campagna ad eccezione di eventuali ulteriori componenti della tomba che potranno raggiungere l'altezza massima di cm. 80, occupando una superficie massima pari al 25% di quella concessa.

ART. 108

1. La costruzione delle tombe di famiglia private, prevista dai precedenti artt. 105 - 106 - 107 è soggetta al preventivo rilascio di regolare concessione edilizia. Il progetto dovrà prevedere idonea soluzione per lo scolo delle acque meteoriche.

ART. 109

1. Per la costruzione e posa in opera di tombe di famiglia, monumenti funerari, lapidi, croci, ornamenti, fregi, accessori ecc., possono essere impiegati i seguenti materiali: marmi, pietra, metalli, calcestruzzi e laterizi; l'impiego strutturale del legno e del vetro □ rigorosamente vietato, detti materiali possono essere usati per rivestimenti, abbellimenti o fregi in genere.
2. E' assolutamente vietato l'uso di materie plastiche di qualsiasi genere.

ART. 110

1. Nelle tombe di famiglia e nei loculi il piano di appoggio delle barre deve essere inclinato verso l'interno ad evitare eventuali uscite di liquidi.
2. Ogni barra dovrà essere chiusa in apposito tumulo e lo spessore delle pareti deve essere di almeno 40 cm. tranne che non si impieghino lastre di pietra naturale compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni di cemento armato. In questi casi tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm. 10 e debbono essere adottati sistemi necessari per rendere la struttura impermeabili a liquidi e gas.
3. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietre naturali di spessore non inferiore a cm. 15 sempre intonacati nella parte esterna.
4. E' permessa anche la chiusura con elementi di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

CAPO XIV

CONTRAVVENZIONI

Art. 111

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 359 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO XV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 112

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 113

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione a sensi di legge.

Art. 114

Il regolamento di polizia mortuaria in vigore, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n _____ del _____ è revocato.

E' abrogata altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Addì, _____

INDICE

CAPO I° Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi	dall'art. 1 all'art. 7
CAPO II° Periodo di osservazione dei cadaveri	dall'art. 8 all'art. 11
CAPO III° Depositati di osservazione	art. 12
CAPO IV° Deposizione dei cadaveri nel feretro	dall'art. 13 all'art. 22
CAPO V° Trasporto dei cadaveri	dall'art. 23 all'art. 38
CAPO VI° Inumazioni	dall'art. 39 all'art. 47
CAPO VII° Tumulazioni (sepulture private)	dall'art. 48 all'art. 61
CAPO VIII° Esumazioni ed estumulazioni	dall'art. 62 all'art. 69
CAPO IX° Cremazioni, imbalsamazioni, autopsie	dall'art. 70 all'art. 78
CAPO X° Ordinamento generale dei servizi cimiteriali e personale addetto	dall'art. 79 all'art. 83
CAPO XI° Norme di servizio	dall'art. 84 all'art. 90
CAPO XII°	

Polizia del cimitero	dall'art. 91 all'art. 100
CAPO XIII°	
Piano regolatore cimiteriale	
Disposizioni tecniche generali	dall'art. 101 all'art. 110
CAPO XIV°	
Contravvenzioni	dall'art. 111 all'art. 114
Tariffe delle concessioni cimiteriali	allegato A
Tariffe dei diritti cimiteriali	allegato B